



## Le modifiche da apportare agli statuti delle ASD e SSD a RL

### Ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche

Entro il **30 giugno 2024** la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata dovranno cambiare i relativi statuti a seguito dell'entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2023 della riforma dello sport. Gli statuti dovranno prevedere espressamente che le attività sportive vengano svolte in via principale o prevalente. Inoltre, dovranno prevedere l'esercizio di attività secondarie. Il mancato adeguamento farà perdere la qualifica di società sportive, con la conseguente decadenza da tutte le agevolazioni fiscali in ragione della cancellazione automatica dal RNASD.

L'art. 7 del D. Lg. N. 36/21 stabilisce espressamente che le ASD/SSD devono costituirsi per atto scritto nel quale, oltre all'indicazione della sede legale, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;
- b-bis) a possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lett. b), che abbiano carattere secondario e strumentale/e rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport; il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui sopra comporta la cancellazione d'ufficio dal RNASD (art. 9 del D. Lgs. n. 39/21);
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ASD;
- d) l'assenza di fini di lucro così come previsto dal successivo art. 8 del D. Lgs. n. 39;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le SSD che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD.

Come previsto dalla lett. d) sopra riportata, necessita che nello statuto sia espressamente indicato che la ASD/SSD non ha fine di lucro.

A tale riguardo, l'art. 8 del Decreto n. 39/21 stabilisce che le ASD devono destinare utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio; è quindi



vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

Se invece trattasi di SSD, queste sono disciplinate dalle norme del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto ma rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento (comma 1-ter dell'art. 7).

In termini pratici, per adottare il nuovo statuto è necessario:

1. convocare una assemblea straordinaria dei soci mettendo espressamente come punto all'ordine del giorno: **“ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021”**.
2. procedere con l'approvazione mediante assemblea straordinaria.
  - Per le **società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata**, le cooperative e le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica dovranno rivolgersi ad un Notaio;
  - Tutte le **associazioni non riconosciute** potranno adottare la forma della scrittura privata autenticata o registrata presso l'Agenzia delle Entrate.
    - redigere il verbale di assemblea straordinaria con la quale i soci approvano le modifiche statutarie apportate.
    - entro i successivi 30 giorni dall'approvazione della modifica statutaria sarà necessario recarsi presso l'agenzia delle entrate per provvedere alla registrazione della modifica dello Statuto.
3. le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle nuove disposizioni. Per l'imposta di bollo si potrà godere dell'esenzione prevista dall'art. 27 bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972 per le associazioni e società sportive dilettantistiche e dall'art. 82 del codice del Terzo settore per gli ETS.

Per consentire agli uffici dell'Agenzia delle Entrate di concedere le suddette esenzioni consigliamo di indicare sull'atto, in alto a destra, la seguente frase: *Esente imposta di registro art. 12, comma 2-bis D.Lgs 36/2021. Esente imposta di bollo art. 27-bis, tabella allegato B annesso al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.* Consigliamo inoltre di recarsi all'appuntamento per la registrazione con la stampa del certificato di iscrizione al registro CONI per comprovare il diritto all'esenzione da imposta di bollo.



4. caricare sul portale telematico dell'Anagrafe Federale nella sezione **“Adeguamento denominazione e Statuto Sociale”** il verbale di assemblea ed il nuovo statuto registrato oltre che l'ultimo certificato di attribuzione di codice fiscale e/o partita IVA aggiornato.

A tal riguardo si allegano qui di seguito i modelli di verbale di assemblea straordinaria e di statuto – NON VINCOLANTI – che chiaramente dovranno essere completati secondo le necessità di ciascun ente.

Milano, 23 dicembre 2023